

IL PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO (art. 1, d.l. n. 59/2016)

Il d.l. n. 59/2016 ha introdotto una significativa novità nel panorama delle garanzie reali *mobiliari* del credito. Giusta una risalente tradizione (*pignus*="pugno": ossia, già nel diritto romano, garanzia in relazione alla quale il creditore ha la cosa "in mano"), al fine della costituzione del pegno su cosa mobile è necessaria la *consegna* della cosa al creditore (c.d. *spossessamento*). Il nostro ordinamento giuridico positivo si conforma, com'è noto, alla predetta tradizione [art. 2786 c.c.]. L'effetto costitutivo attribuito alla consegna, tuttavia, può risultare poco confacente alle esigenze del debitore pignoratizio, in specie allorché questi eserciti un'attività d'*impresa* e la cosa inerisca a tale attività: lo *spossessamento*, infatti, si traduce nell'impossibilità di conservarla presso i propri locali, sì come di utilizzarla, con potenziale nocimento agli affari. Di qui, l'intervento del legislatore, il quale, da ultimo, ha apprestato ai privati (segnatamente: all'*impresa*) uno strumento di garanzia reale mobiliare *senza spossessamento*: il c.d. *pegno mobiliare non possessorio*.

Di seguito si indicano, in *sintesi*, le caratteristiche essenziali del nuovo istituto, con particolare riguardo a: 1) profili soggettivi e oggettivi; 2) regime pubblicitario (NB sotto il profilo *funzionale*, la *pubblicità*, come già nell'*ipoteca*, fa le veci della *consegna* nel pegno *ordinario* di cose mobili); 3) modalità di realizzazione della garanzia.

1) Profili soggettivi e oggettivi

- **Soggetto legittimato** alla costituzione del pegno non possessorio è (art. 1, comma 1°):
 - l'imprenditore [art. 2082 c.c.] iscritto nel registro delle imprese [artt. 2188 ss. c.c.], a *proprio* favore (=per garantire un *proprio* debito);
 - l'imprenditore iscritto nel registro delle imprese, a favore di *altro* imprenditore (=per garantire un debito altrui: figura del c.d. *terzo datore di pegno* [art. 2784, comma 1°, c.c.]).

- Il **credito garantito** dal pegno non possessorio (art. 1, comma 1°):

- deve essere stato *concesso* a vantaggio di un debitore-imprenditore (*rectius*, deve costituire il polo attivo di un rapporto obbligatorio in relazione al quale, sotto il profilo soggettivo, il debitore sia un imprenditore);
- deve, inoltre, inerire all'esercizio dell'impresa del debitore (o del terzo datore).

• Possono costituire **oggetto di pegno non possessorio** (art. 1, comma 2°):

- beni mobili non registrati (=per quelli *registrati*, si ricorda, è prevista la garanzia *ipotecaria* [art. 2810, comma 2°, c.c.]), anche *immateriali* (ad es., marchi o brevetti), destinati all'esercizio dell'impresa;
- crediti relativi all'esercizio dell'impresa.
- Peraltro, salva diversa pattuizione delle parti, debitore e terzo datore possono *trasformare* o *disporre* dei beni oggetto di pegno non possessorio (=contrariamente, si rammenta, a quanto avviene nel pegno *ordinario* di cose mobili [art. 2792 c.c.]), nel rispetto della loro destinazione economica: in questo caso, la garanzia si trasferisce direttamente (=senza bisogno di un nuovo atto costitutivo) sul prodotto risultante dalla trasformazione, sul corrispettivo della cessione del bene o sul bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo (=c.d. *naturale rotatività* del pegno non possessorio).

• Il **titolo costitutivo** del pegno non possessorio (di massima, un contratto, come si evince dai testuali riferimenti contenuti nella disposizione) deve:

a) a pena di nullità (art. 1, comma 3°):

- essere redatto in forma scritta;
- contenere determinate informazioni (=indicazione di creditore/debitore/eventuale terzo datore, credito garantito, oggetto del pegno, importo massimo garantito);

2) Regime pubblicitario

b) al fine della opponibilità ai terzi (=quindi, del sorgere della *prelazione* [art. 2787 c.c.] e della assegnazione del c.d. grado [artt. 2852 ss. c.c.] (art. 1, comma 4°):

- essere reso pubblico mediante iscrizione (=con efficacia, in questo caso, *dichiarativa, diversamente* dall'iscrizione *ipotecaria*, la quale ha efficacia *costitutiva* [art. 2808, comma 2°, c.c.]) nel c.d. registro dei pegni non possessori, appositamente istituito a tale scopo: *al momento*, peraltro, tale registro non risulta ancora operativo, nell'attesa che intervenga, all'uopo, un decreto attuativo.
- Se, tuttavia, si tratta di pegno non possessorio che garantisce un finanziamento per l'acquisto di un bene determinato destinato all'esercizio dell'impresa, la garanzia pignoratizia non possessoria costituita su tale bene *prevale* sui pegni (anche) non possessori iscritti *in precedenza*, i quali non sono opponibili al creditore pignoratizio che pur abbia iscritto *successivamente* (art. 1, comma 5°).

• **L'efficacia dell'iscrizione**, nell'apposito registro, del pegno non possessorio (art. 1, comma 6°):

- perdura per dieci anni (=diversamente da quella *ipotecaria*, che perdura per *venti anni* [art. 2847 c.c.]);
- può essere rinnovata, analogamente a quanto accade in materia *ipotecaria* [art. 2850 c.c.], prima della scadenza del decimo anno: in caso contrario, l'efficacia (=opponibilità, grado) cessa, e occorre procedere ad una nuova, autonoma iscrizione.

3) Modalità di realizzazione della garanzia

• In caso di inadempimento del debitore, la **realizzazione della garanzia** pignoratizia non possessoria, può realizzarsi mediante (art. 1, comma 7°):

a) in *ogni* caso:

- vendita del bene oggetto del pegno non possessorio, con incameramento, da parte del creditore, del ricavato, e restituzione al debitore dell'eventuale eccedenza rispetto all'importo del credito garantito (=meccanismo non dissimile da quello

previsto per il pegno ordinario di cose mobili o di crediti [artt. 2797, e 2804, comma 2°, c.c.]

- escussione o cessione del credito oggetto del pegno non possessorio, con incameramento, da parte del creditore, del ricavato, e restituzione al debitore dell'eventuale eccedenza rispetto all'importo del credito garantito (=meccanismo non dissimile da quello previsto per il pegno *ordinario* di crediti [art. 2803 c.c.]).

b) (solo) *se previsto dalle parti nell'atto costitutivo* – con la necessaria *predeterminazione di criteri e modalità di fissazione del corrispettivo* della locazione (=canone) o del *valore* del bene – e *risultante* dal registro dei pegni non possessori:

- locazione [art. 1571 ss. c.c.] del bene oggetto del pegno non possessorio a terzi, con imputazione dei canoni a soddisfacimento del credito garantito fino a concorrenza del relativo importo;
- appropriazione definitiva del bene oggetto del pegno non possessorio da parte del creditore, con corresponsione al debitore di una somma di denaro pari all'eventuale eccedenza del valore del bene rispetto all'importo del credito garantito (=meccanismo non dissimile da quello previsto per il pegno ordinario di cose mobili o di crediti, sulla c.d. assegnazione del bene o del credito in pagamento [artt. 2798 e 2804, comma 1°, c.c.]). Si tratta di un'ipotesi legalmente tipizzata di c.d. *patto marciano*, che esclude l'operare della *nullità* per violazione del divieto del patto commissorio [art. 2744 c.c.].